

LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI: prescritta la scadenza ordinaria per il periodo 2012

Come noto in materia di imposte sui redditi /IRAP e di IVA l'Amministrazione finanziaria deve notificare l'accertamento entro un determinato periodo come disposto dagli art.43 del Dpr. n. 600-73 e 57 del Dpr. n. 533-72. La normativa ha subito recenti modifiche a seguito del Decreto Legislativo n. 128/2015 e da parte della Legge di stabilità 2016 (Legge n.208-2015 pubblicata sulla G.U. n.302 del 30.12.2015). I termini entro i quali l'Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP ed Iva sono i seguenti:

a) DICHIARAZIONE PRESENTATA (anche se tardiva entro 90 gg): 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui si è presentata tale dichiarazione (pertanto dal 5° anno successivo al periodo di riferimento);

b) DICHIARAZIONE OMESSA: 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In considerazione dei chiarimenti appena forniti per l'anno 2012, in condizioni normali, essendo la denuncia presentata nel 2013, i 4 anni sono scaduti il 31-12-2017 (nel caso di omessa dichiarazione la scadenza è invece il 31-12-2018). Nel caso di specie se l'atto relativo al periodo d'imposta 2012 è stato consegnato da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine del 31.12.2017 (data spedizione per posta o notifica tramite ufficiale giudiziario) e il contribuente lo ha ricevuto nei primi giorni del 2018 l'atto si considera regolarmente consegnato e ricevuto (dal 2018 decorrono i 60 giorni per presentare il reclamo mediazione o ricorso). Si rammenta che i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi/IVA sono ridotti di 1 anno se i contribuenti risultano congrui e coerenti (anche per adeguamento) con lo studio di settore e che hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi (la riduzione opera solo per determinate categorie di contribuenti individuate annualmente con apposito provvedimento che al momento esclude i professionisti). Nel caso di specie per l'anno 2013, presentato con modello unico 2014, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31-12-2017 (regime premiale da studi di settore con sconto di una annualità). In caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per reati fiscali i termini di notifica previsti per l'accertamento sono invece i seguenti:

a) entro il 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

b) entro il 31/12 del 10° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ovvero nel caso di dichiarazione omessa o nulla (entro il 31/12/2017 andavano notificati gli accertamenti sull'anno 2008 (Unico 2009), o 2006 (Unico 2007) in caso di omessa dichiarazione). Si ricorda che l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 128/2015 ha stabilito che il "raddoppio dei termini" opera solo se la denuncia penale è trasmessa entro il termine di decadenza per l'accertamento ordinario e che la disposizione in questione è entrata in vigore a decorrere dal 2 settembre 2015 facendo salvi gli atti impositivi notificati entro il 02/09/2015 e gli "inviti a comparire" notificati o consegnati entro il 02/09/2015 (per gli atti notificati dal 02 settembre 2015 il raddoppio dei termini necessita della denuncia di reato presentata o trasmessa entro i termini ordinari di accertamento). Per ultimo la legge di Stabilità 2016 (Legge n.208-2015) ha abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (Decreto Legislativo n.74/2000) ma, nello stesso tempo, ha ampliato i termini "ordinari" di accertamento rispettivamente di uno o di due anni, a seconda che si tratti di dichiarazione presentata o di dichiarazione omessa. A seguito della novella Legislativa i nuovi termini stabiliti dagli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che l'avviso di accertamento sia notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12 dei seguenti periodi:

a) del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

b) del 7° anno successivo se si è in presenza di dichiarazione omessa o nulla.

La nuova disciplina opera a far data dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 presentate con il modello redditi 2017 e pertanto l'annualità 2015 rimane assoggettata alla disciplina previgente del possibile raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali.

CELESTE VIVENZI